Sentenzad. 1271/201n×MrITMMZ"171

79/ 2

Repert. n. 11643/20

A6

azu tooteg

Qkiip ifiG(<3



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Roma

Sezione specializzata in materia di impresa

Terza Sezione civile

riunito nelle camere di consiglio del 9 gennaio 2017 e del 16 maggio 2017, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,

dott. Stefano Cardinali Giudice,

dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54279 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 31 maggio 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma,

che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attrice;

e

Maurizio elettivamente domiciliata in Roma,

che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,



convenuto;

e

Vincenzo elettivamente domiciliata in Roma,

, lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Mauro e Stefano elettivamente domiciliata in Roma,
che li rappresenta e difende, in virtù di delega
posta a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori,

convenuti;

 \mathbf{e}

Giuseppe elettivamente domiciliato in Roma,

che lo rappresentano e difendono, in

virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione dei nuovi difensori,

convenuto;

 \mathbf{e}

elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

terza chiamata in causa;

 \mathbf{e}

Alberto elettivamente domiciliata in

lo

rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Zurich Insurance Plc, elettivamente domiciliata in Roma, v



la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla copia notificata degli atti di citazione per chiamata in causa,

terza chiamata in causa;

e

Assicuratori dei Llovd's, elettivamente domiciliata in Roma,

che la rappresentano e difendono, in

virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

terza chiamati in causa;

e

Giovanni

convenuto contumace;

Oggetto: responsabilità amministratori di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 31 maggio 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i Sig.ri Maurizio Vincenzo Mauro Stefano Alberto e Giuseppe al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «2. - nel merito, a. - accertata la responsabilità dei sigg.ri Maurizio Vincenzo ai sensi dell'art. 2395 c.c., per le causali diffusamente esposte in premessa, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per un importo quanto meno pari a € 3.242.011,00, salvo i maggiori danni che saranno eventualmente determinati in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; b. - accertata la responsabilità dei sigg.ri Mauro Stefano e Alberto ai sensi del combinato disposto degli artt. 2407 e 2395 c.c., per le causali diffusamente esposte in premessa, condannare gli stessi solidalmente tra loro e con gli amministratori Maurizio e Vincenzo al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per un importo quanto meno pari a €

-3-

3.242.011,00, salvo i maggiori danni che saranno eventualmente determinati in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; c. - accertata la responsabilità del sig. Giuseppe a titolo di concorso nell'illecito posto in essere dagli altri convenuti, ai sensi dell'art. 2395 e/o dell'art. 2043 c.c., per le causali diffusamente esposte in premessa, condannare lo stesso, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per un importo quanto meno pari a € 3.242.011,00, salvo i maggiori danni che saranno eventualmente determinati in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali».

A fondamento della svolta domanda, la S.r.l. rappresentava che: la s.r.l. è socia della

in data 4 novembre 2011 si teneva un'assemblea straordinaria della New Radiant volta a deliberare un aumento di capitale sociale tramite emissione di nuove azioni da assegnare ai soci; il bilancio relativo all'esercizio 2010 si era chiuso con una perdita di € 404.048,50; gli amministratori presentavano all'assemblea una situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 la quale, col parere favorevole del collegio sindacale, evidenziava, accanto alla perdita riportata a nuovo per € 404.048,50, un utile di periodo di € 8.208,00; su proposta degli amministratori e col parere favorevole del collegio



sindacale, l'assemblea deliberava di ripianare la perdita - che non era comunque superiore ad un terzo del capitale sociale - in parte mediante l'utilizzo della "riserva straordinaria" per €. 237.731,86, in parte mediante l'utilizzo della "riserva legale" per €. 6.316,64 ed il resto (e dunque, per €. 160.000,00) mediante la riduzione del capitale sociale ad €. 1.140.000,00; la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2011 evidenziava comunque una decisa inversione di tendenza, con il recupero della capacità della società di produrre un utile di periodo; conseguentemente l'assemblea, contestualmente alla riduzione facoltativa per perdite, deliberava l'aumento a pagainento del capitale sociale per €. 1.200.000,00 e quindi da €. 1.140.000,00 (così come era stato contestualmente ridotto in conseguenza della perdita) ad €. 2.340.000,00; in data 10 novembre 2011 (con annotazione nel libro soci in data 16 novembre 2011), facendo affidamento sui risultati positivi emersi dalla situazione al 30 settembre 2011, acquistava, con girate autenticate da Notaio Monica De Paoli, la totalità delle azioni detenute da Giovanni e da Brahma AG, accollandosi altresì la quota di rispettiva pertinenza del finanziamento soci che era stato effettuato in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione NRT in data 13 gennaio 2011; il tutto per un esborso totale complessivo di € 2.042.011,00; la peraltro, sottoscriveva integralmente l'aumento di capitale (per €. 1.200.000,00) avendo gli altri soci rinunziato al proprio diritto di opzione ed essendosi riservata l'attrice la prelazione nella sottoscrizione delle azioni rimaste eventualmente inoptate; le decisioni di acquistare le azioni detenute da Giovanni e da Brahma AG e le rispettive quote del finanziamento soci e quindi di sottoscrivere e versare l'intero importo dell'aumento di capitale deliberato in data 4 novembre 2011 si rivelavano frutto di una illecita e falsa rappresentazione, da parte degli amministratori e dei sindaci, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; con il voto determinante della ormai divenuta socio di maggioranza l'assemblea della New Radiant, in data 16 novembre 2011 nominava il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone di Alessandro Musaio, Abraam Dabush e Francesco Salvatori; nella prima adunanza del nuovo consiglio di amministrazione, tenutasi in data 2 dicembre 2011, il consiglio procedeva ad una compiuta ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dando a tal fine incarico alla società di revisione PKF Italia s.p.a. di procedere a una due diligence; dagli accertamenti compiuti emergeva che, al 31 ottobre 2011, la società aveva maturato una perdita di periodo che risultava tale da configurare già



la fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.; infatti, emergeva una perdita di €. 4.219.682,00, che aveva quindi condotto a un patrimonio netto negativo di € 3.073.488, di consistenza tale che neanche l'aumento di capitale di € 1.200.000,00 deliberato in data 4 novembre 2011 era in grado di riportare in positivo; la distorta rappresentazione della realtà non è dipesa unicamente dalla radicale erroneità dei criteri di valutazione adottati e che hanno comportato l'applicazione di correlative rettifiche per € 2.227.008,00, ma addirittura dalla falsità del dato dei ricavi, evidenziato nella situazione al 30 settembre 2011 come pari a € 3.136.865,00 quando nella contabilità sociale risultavano invece ricavi per soli € 1.888.185,15, divenuti poi € 1.943.000,00 al 31 ottobre 2011; il consiglio di amministrazione, quindi, in ragione della circostanza che la società presentava un patrimonio netto negativo per € 1.938.601,00 (pari al deficit patrimoniale al 31 ottobre 2011, così come ridottosi per effetto dell'aumento di capitale deliberato in data 4 novembre 2011), invitava l'assemblea a deliberare in merito alla necessaria ricapitalizzazione, in assenza della quale si sarebbe verificato lo scioglimento della società; la era, dunque, costretta a prendere atto della gravità della situazione e del fallimento del proprio progetto di rilancio; infatti, a questo punto, al fine di colmare la perdita, la avrebbe dovuto procedere ad un ulteriore, consistente investimento; all'assemblea, convocata ex artt. 2446-2447 c.c. in data 20 febbraio 2012, pertanto, non votava a favore della ricapitalizzazione; gli altri soci, di cui gli amministratori e i sindaci responsabili dell'accaduto e attuali convenuti erano espressione, preferirono addirittura rimanere assenti e non si presentarono nemmeno; in conseguenza della causa di scioglimento venutasi a determinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. per la mancata ricostituzione del capitale interamente perduto, l'assemblea provvedeva quindi a nominare il liquidatore, nella persona dell'ing. Urbano Barbabella; sussiste la responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., degli amministratori e dei sindaci della New Radiant S.p.A. per avere indotto, attraverso una falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società, la ad acquisire le partecipazioni sociali detenute dai soci Giovanni e Brahma AG e a sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale.

Sulla scorta di tali premesse, la S.r.l. concludeva come sopra riportato.



Si costituivano, con separate comparse, i Sig.ri Maurizio e Vincenzo i quali concludevano per il rigetto della domanda comunque, chiedevano di chiamare in causa i Sig.ri Giovanni e Sadanand, nonché la Zurich Insurance Plc.

Si costituivano, con una unica comparsa, i Sig.ri Mauro Stefano e
Giuseppe i quali concludevano per il rigetto della domanda.

Si costituiva, altresì, il Sig. Alberto il quale chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dei Lloyd's, della Zurich Insurance plc e dei Sig.ri Mauro, Stefano

Maurizio Vincenzo Giovanni e Giuseppe

Si costituivano, all'esito delle chiamate in causa, le società assicuratrici.

Istruita la causa mediante consulenza tecnica disposta d'ufficio ed affidata al dott. Tiziano Onesti, successivamente, all'udienza del 31 maggio 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. La S.r.l. ha instaurato il presente giudizio proponendo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società New Radiant Technology s.p.a. in liquidazione per sentirli condannare al risarcimento del danno direttamente subito dall'attrice in conseguenza delle condotte inadempienti ai propri doveri poste in essere dai convenuti. In via del tutto generale e rinviando al prosieguo una migliore specificazione dei singoli addebiti, giova subito rilevare che parte attrice deduce che gli amministratori della New Radiant avrebbero occultato la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della New Radiant S.p.A. così inducendo la S.r.l. ad acquistare dagli altri soci, Giovanni e Brahma AG, le azioni da questi detenute nella società e la correlativa quota di credito per il rimborso del finanziamento soci nonché a sottoscrivere (procedendo all'integrale versamento) l'aumento di capitale deliberato in data 4 novembre 2011. Al contrario, le perdite maturate nel corso del tempo dalla New radiant e non rilevate dagli amministratori e dai sindaci avevano, già prima dell'acquisto e dell'aumento di capitale sociale richiamato (e nonostante gli altri



aumenti di capitale *medio tempore* deliberati dai soci), azzerato il capitale sociale della società le cui partecipazioni sociali oggi non hanno alcun valore.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda in esame, ai fini di un più esaustivo esame della domanda proposta dalla S.r.l., appare opportuno soffermarsi, sia pure brevemente, sulla natura della responsabilità diretta dell'amministratore verso i terzi di cui all'art. 2395 c.c.

A mente dell'art. 2395 c.c. - che costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali - le disposizioni dei precedenti articoli che disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società ed i creditori sociali non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (in questi esatti termini, Cass., 23 giugno 2010, n. 15220; Cass., 22 marzo 2010; Cass., 25 luglio 2007, n. 16416; Cass., 3 aprile 2007, n. 8359; Cass., 5 agosto 2008, n. 21130). In altre parole, l'avverbio "direttamente" consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 c.c., in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del



terzo. Peraltro, è da tempo pacifica l'interpretazione dell'avverbio direttamente nel senso di un danno immediato, e non già come "attività svolta direttamente" dall'amministratore, con riferimento alla direzione dell'atto contro un soggetto determinato. La coloritura soggettiva dell'avverbio non trova infatti giustificazioni sistematiche, potendosi l'elemento soggettivo della condotta degli amministratori già ricavarsi dalla qualificazione degli atti come dolosi o colposi. D'altra parte, una diversa interpretazione dell'avverbio qualificante l'atto, non consentirebbe all'art. 2395 c.c. di trovare applicazione in tutte quelle ipotesi in cui non vi sia un rapporto immediato tra l'amministratore ed il soggetto leso. Proprio l'impossibilità di determinare a priori la categoria di soggetti lesi, da cui deriva anche un elemento a favore della natura aquiliana della responsabilità, impedisce di individuare nell'atto una direzione volontaristica che abbia determinato il danno nella sfera patrimoniale del terzo o del socio.

Al contrario, non rileva che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze, ovvero che tale danno sia o meno ricollegabile a un inadempimento della società, né infine che l'atto lesivo sia stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse della società e a suo vantaggio, dato che la formulazione dell'art. 2395 c.c. pone in evidenza che l'unico dato significativo ai fini della sua applicazione è costituito appunto dall'incidenza del danno (in questi termini, Cass., 22 marzo 2011, n. 6558; Cass., 28 febbraio 1998, n. 2251; Cass., 28 marzo 1996, n. 2850).

È, peraltro, opinione prevalente, in dottrina ed in giurisprudenza, che, data la mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che esercitino l'azione, l'azione che ne deriva assuma natura extracontrattuale (così, Cass., 23 giugno 2010, n. 15220, ma si vedano, altresì, Cass., 22 marzo 2010, n. 6870; Cass., 3 agosto 1988, n. 4817). Non convince, al contrario, una tesi, rimasta peraltro minoritaria in dottrina, secondo la quale si tratterebbe, invece, di una responsabilità contrattuale o, quanto meno, di una responsabilità per violazione dei doveri di protezione che incombono sugli amministratori e, quindi, di un tipo di responsabilità legale. Appare, infatti, del tutto evidente come l'art. 2395 c.c., parlando di atti colposi o dolosi degli amministratori, si ponga, anche sotto il profilo della formulazione letterale, nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. di cui, sostanzialmente, costituisce una fattispecie legale che si caratterizza per l'inquadramento nella tipologia della lesione o dell'aspettativa di credito. In altre parole, ad integrare la





fattispecie normativa è la violazione del precetto del *neminem laedere*, con conseguente applicazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana.

La natura extracontrattuale della responsabilità in argomento non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio (oltre che in ordine al regime della prescrizione, non rilevante, però, nella fattispecie in esame). Ed infatti, proprio in ragione di tale inquadramento, deve ritenersi che ricade in capo al socio o al terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in relazione: alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore; all'esistenza di un danno che sia qualificabile, da una parte, come diretto (non potendo esso costituire un mero riflesso del danno subito dal patrimonio sociale) e, dall'altra, come ingiusto; al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore ed il pregiudizio causato all'attore.

Con riferimento al primo profilo accennato, merita di essere osservato come la responsabilità non possa essere invocata sulla base delle incidenze negative di scelte gestionali inopportune, dovendosi, al contrario, esigere un fatto illecito, cioè un comportamento (doloso o colposo), che integri la violazione degli obblighi dell'amministratore medesimo, siano quelli specifici inerenti alla carica, ovvero quelli generali stabiliti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi (cfr., in questa prospettiva, Cass., 4 aprile 1997, n. 2394).

In relazione, poi, al profilo soggettivo richiesto dalla norma in argomento, il Tribunale rileva come il dolo consiste nella volontà di compiere l'atto illecito senza che sia ulteriormente necessario, ad integrare la fattispecie di responsabilità, che il profilo soggettivo sia concretamente diretto contro un determinato soggetto: il dolo dell'amministratore deve consistere nella consapevolezza dell'obbiettiva idoneità dell'atto che si accinge a compiere a cagionare un danno ai naturali destinatari dello stesso e nella volontà di compierlo nonostante la previsione che un tale danno possa concretamente verificarsi. Parallelamente, la colpa, in armonia con i principi generali elaborati in dottrina ed in giurisprudenza, potrà consistere in un comportamento del pari cosciente, ma in cui l'evento pregiudizievole sia indotto non già da premeditazione, quanto piuttosto da negligenza, imprudenza o imperizia.

Appare, conseguentemente, certo che la responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. sorge da un *quid pluris* rispetto al mero inadempimento contrattuale della società,



che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide sul patrimonio del singolo socio o del terzo. La giurisprudenza di legittimità, al fine di integrare la responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c., ha ritenuto necessaria non solo, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza di un danno che non sia il semplice riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale e costituisca lesione immediatamente incidente nella sfera giuridica del soggetto che esercita l'azione, ma anche la individuazione di un comportamento che si trovi in relazione di causalità immediata con il danno e che sia essenzialmente ascrivibile al dolo o alla colpa dell'amministratore agente. In tale prospettiva, è stato, quindi, sottolineato che l'azione concessa dall'art. 2395 c.c. al socio e al terzo presuppone che i danni a questi derivati siano conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, che non possono essere ricondotti al mero inadempimento delle obbligazioni della società. In altre parole, se la società è inadempiente per non avere rispettato gli obblighi ad essa derivanti da un rapporto contrattuale stipulato con un terzo, di questi danni risponde la società e soltanto la società (qui il rapporto di immedesimazione organica tra la società e le persone che per essa vogliono e agiscono si manifesta in tutta la sua portata, per cui, come incisivamente si è detto, l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società); se viceversa, accanto a questo inadempimento sociale, vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno diretto, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento (in questi termini, Cass., 21 maggio 1991, n. 5723; ma si vedano, altresì, Cass., 16 Marzo 2001, n. 3843; Cass., 28 febbraio 1998, n. 2251 e, da ultimo, Cass., 23 giugno 2010, n. 15220).

Peraltro, la responsabilità ex art. 2395 c.c. dell'amministratore di società, data la sua natura extracontrattuale, non si estende al danno derivato all'altro contraente dall'inadempimento del contratto stipulato all'esito dell'attività suindicata del quale risponde la società, a titolo di responsabilità contrattuale, ma concerne solo il danno direttamente ricollegabile, con nesso di causalità immediata, ai predetti fatti illeciti dell'amministratore, unicamente di questi ultimi potendosi far carico al medesimo, ai fini del



Sentenza n. 11271/2017 pubbl. il 05/06/2017 RG n. 54279/2012

Repert. n. 11643/2017 del 05/06/2017

risarcimento del danno all'altro contraente danneggiato (Cassazione civile, 6 gennaio 1982 n. 14).

Sotto il profilo del nesso eziologico (sul quale ci si dovrà soffermare diffusamente *infra*), deve sin da ora sottolinearsi come l'azione in argomento è data al terzo e al singolo socio esclusivamente nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano cagionato un danno che abbia inciso, in maniera negativa, direttamente sul patrimonio dell'attore. Il nesso di causalità tra l'atto compiuto dall'amministratore ed il danno costituisce elemento indispensabile di cui l'attore, singolo socio o terzo che sia, è onerato di fornire la prova e si sostanza nella riferibilità all'amministratore medesimo dell'atto da cui scaturisce il pregiudizio.

In definitiva, presupposti dell'azione delineata dall'art. 2395 c.c. sono l'evento dannoso, la diretta incidenza di tale evento sul patrimonio del socio o del terzo; la riferibilità dell'evento stesso all'amministratore convenuto o meglio il collegamento causale tra la condotta dell'amministratore e l'evento, il dolo o la colpa dell'amministratore.

2. Tanto chiarito in punto di diritto, può ora passarsi ad esaminare la vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio.

Risulta dagli atti che, essendosi chiuso il bilancio relativo all'esercizio 2010 con una perdita di €. 404.048,50, in data 4 novembre 2011 si teneva un'assemblea straordinaria della New Radiant volta a deliberare un aumento di capitale da eseguirsi tramite emissione di nuove azioni da assegnare ai soci. Nel corso di tale assemblea, dunque, gli amministratori presentavano all'assemblea una situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 (doc. 7 di parte attrice) la quale evidenziava, accanto alla perdita riportata a nuovo per €. 404.048,50, un utile di periodo di €. 8.208,00. Il Presidente dell'assemblea, Sig. Maurizio (all'epoca anche Presidente del consiglio di amministrazione), dopo avere illustrato detta situazione patrimoniale, invitava l'assemblea al ripianamento della perdita ed illustrava le ragioni per le quali era opportuno eseguire un aumento del capitale sociale fino ad €. 2.340.000,00. Il collegio sindacale - presente nelle persone dei Sig.ri Mauro Stefano ed Alberto - confermava ed attestava quanto illustrato dal presidente ed esprimeva parere favorevole in ordine alla deliberanda operazione.

Pertanto, l'assemblea deliberava di ripianare la perdita in parte mediante l'utilizzo della "riserva straordinaria" per €. 237.731,86, in parte mediante l'utilizzo della "riserva



legale" per €. 6.316,64 ed il resto (e dunque, per €. 160.000,00) mediante la riduzione del capitale sociale ad €. 1.140.000,00. L'assemblea, contestualmente alla riduzione facoltativa per perdite, deliberava l'aumento a pagamento del capitale sociale per €. 1.200.000,00 e quindi da €. 1.140.000,00 (così come era stato contestualmente ridotto in conseguenza della perdita) ad €. 2.340.000,00.

Successivamente, in data 10 novembre 2011, acquistava, con girate autenticate da Notaio Monica De Paoli, la totalità delle azioni detenute da Giovanni e da Brahma AG, accollandosi altresì la quota di rispettiva pertinenza del finanziamento soci che era stato effettuato in attuazione della delibera del consiglio di amministrazione New Radiant in data 13 gennaio 2011; il tutto per un esborso totale complessivo di €. 2.042.011, così articolato: € 932.554,00 (di cui € 348.554,00 a titolo di prezzo per l'acquisto delle azioni e € 584.000,00 come accollo del finanziamento), quanto a € 1.109.457,00 (di cui € 785.857,00 a titolo di prezzo per l'acquisto delle azioni e € 323.600,00 come accollo del finanziamento), quanto a Brahma. La peraltro, sottoscriveva integralmente l'aumento di capitale (per €. 1.200.000,00) avendo gli altri soci rinunziato al proprio diritto di opzione ed essendosi riservata l'attrice la prelazione nella sottoscrizione delle azioni rimaste eventualmente inoptate.

Ebbene, secondo la ricostruzione di parte attrice, la scelta della di procedere all'acquisto di quelle partecipazioni e della correlativa quota del credito per il rimborso del finanziamento soci, nonché all'esercizio del diritto di opzione e della prelazione sull'inoptato si era fondata sul convincimento che le difficoltà che la New Radiant S.p.A. aveva incontrato e che l'avevano portata a subire la perdita per la quale si era proceduto alla riduzione facoltativa del capitale sociale fossero dovute alla condotta, se non illecita o irregolare, quanto meno negligente, inefficace ed inefficiente dei vecchi amministratori; e che, tuttavia, la società avesse in seno tutte le potenzialità necessarie per essere adeguatamente e proficuamente rilanciata. Secondo tali prospettazioni, infatti, i conti presentati dagli amministratori, col parere favorevole del collegio sindacale, all'assemblea chiamata a deliberare l'operazione sul capitale avevano evidenziato come non solo la perdita non si fosse aggravata, ma fosse, anzi, registrabile un'inversione di tendenza, col ritorno a una capacità di produzione di un utile di periodo. Parte attrice richiama, poi, la dichiarazione dell'amministratore delegato, Sig. Vincenzo all'assemblea dell'8 settembre 2011 e



la comunicazione inviata dal medesimo amministratore delegato in data 26 luglio 2011 e la previsione contabile al 31 ottobre 2011 predisposta dal rag. tutti i menzionati documenti, infatti, erano volti a rassicurare i soci che, nel recente passato, avevano manifestato perplessità ed eccezioni relativamente alla gestione e al continuo scostamento dei risultati rispetto ai budget preventivi, assieme alla loro preoccupazione per gli sviluppi e le prospettive della società.

3. Nel caso di specie, non vi è dubbio che gli amministratori non abbiano diligentemente valutato il verificarsi della perdita integrale del capitale sociale della New Radiant S.p.A.

Infatti, la consulenza tecnica espletata in corso di causa dal prof. Tiziano Onesti - la quale appare pienamente condivisibile in quanto fondata su un esame attento e scrupoloso della documentazione in atti e priva di vizi logici e di giudizio - ha consentito di accertare che il capitale sociale della New Radiant si era ridotto al di sotto del minimo legale già al termine dell'esercizio 2010 e, quindi, in epoca anteriore all'assemblea del 4 novembre 2011 ed alla redazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2011.

In particolare, nell'elaborato peritale si legge che è "stato verificato che, a partire dal 31 dicembre 2009, sussistevano le condizioni di cui all'art. 2447 cod. civ. (...). Infatti, da tale data e per gli esercizi successivi, sulla base delle risultanze delle situazioni patrimoniali (anche infrannuali) presenti in atti e tenuto conto delle rettifiche effettuate, il capitale sociale risulta inferiore al minimo di legge. Si è avuto modo in ogni caso di osservare che, nel corso della stessa Assemblea che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009 (ossia in data 29 aprile 2010), i Soci di NRT, all'unanimità, hanno deliberato un aumento di capitale sociale di importo pari a € 750.000. Tale aumento — ancorché effettuato su base volontaria (previa conferma, peraltro, da parte del Collegio Sindacale all'epoca in carica "che la Società non ha perdite") — non può essere ignorato, in quanto sufficiente, se applicato alle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2009, a ripristinare le condizioni patrimoniali minime previste dalla legge in tema di società per azioni. Infatti, considerando il valore di tale aumento in rapporto al patrimonio netto rettificato di NRT al 31 dicembre 2009 poc'anzi indicato, quest'ultimo torna ad assumere un valore positivo per € 447.445. Tuttavia, a partire dal 31 dicembre 2010 in avanti, il capitale sociale risulta comunque inferiore al minimo di legge, nonostante gli ulteriori aumenti di capitale deliberati (sempre su base volontaria). In questo senso, è



possibile ritenere che: - sussista la violazione "degli obblighi che sorgono dal combinato disposto degli artt. 2485, comma 1 e 2486, comma 1, c.c." (quarta parte del quesito); - le scritture contabili di NRT non siano state correttamente tenute e, in particolare, i bilanci di esercizio, a partire dall'esercizio 2009, non rispecchiassero correttamente la situazione della Società (seconda parte del quesito). Si è quindi specificato, in risposta alla terza parte del quesito, che: - la situazione elaborato dal Rag. con riferimento alla data del 31 ottobre 2011 non è una situazione contabile (consuntiva), ma rappresenta un documento di natura previsionale, redatto sulla base di ipotesi di andamento dell'attività. In questo senso, trattandosi di un documento previsionale, tale situazione non è idonea ad accertare la "mancata emergenza delle perdite"; - la situazione al 30 settembre 2011 sottoposta all'Assemblea dei Soci in data 4 novembre 2011, che non risulta approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è priva di note di accompagno, non sembra avere piena natura contabile. Infatti, il dato relativo ai ricavi di esercizio e ai crediti appare notevolmente superiore a quello risultante dalle scritture contabili appena un mese dopo (ossia al 31 ottobre 2011), mentre appare notevolmente più simile a quello indicato nella previsione nel luglio 2011. Tuttavia, tenuto conto contabile al 31 ottobre 2011 redatta dal Rag. che tale situazione è stata utilizzata per richiedere all'Assemblea degli Azionisti per deliberare un aumento di capitale su base volontaria (cfr. verbale del 4 novembre 2011), si ritiene che, nel caso di specie, abbia contribuito alla mancata emersione delle perdite effettivamente conseguite dalla Società".

Alla luce delle conclusioni cui è giunto l'ausiliare del giudice può ritenersi accertato l'inadempimento agli obblighi gestori da parte degli amministratori della New Radiant che non hanno correttamente tenuto le scritture contabili della società non tempestivamente rilevando l'esistenza di una causa di scioglimento della società.

4. Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie parte attrice non abbia adeguatamente provato il nesso causale tra la condotta degli amministratori (e dei sindaci) ed il danno subito e, precisamente, tra la condotta degli amministratori (e dei sindaci) e la decisione della S.r.l. di investire nella società New Radiant S.p.A. attraverso l'acquisto delle partecipazioni sociali già di proprietà degli altri soci e la sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale deliberato all'assemblea del 4 novembre 2011.



Sentenza n. 11271/2017 pubbl. il 05/06/2017 RG n. 54279/2012

Repert. n. 11643/2017 del 05/06/2017

Sul punto, appare meglio specificare il requisito del nesso causale nelle azioni intentate ai sensi dell'art. 2395 c.c.: in tale prospettiva, appare opportuno richiamare quando evidenziato da una recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., 18 marzo 2015, n. 5450) che, pure avente ad oggetto una fattispecie diversa, aveva in comune con la vicenda in esame il profilo dell'idoneità di un bilancio non veritiero a determinare l'attività negoziale (nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di cassazione, il contrarre con la società, nel caso di specie, l'induzione a sottoscrivere un aumento di capitale e ad acquistare altre partecipazioni sociali) di un socio o di un terzo.

In particolare, ove il terzo alleghi che la propria volontà negoziale sia stata in qualche modo determinata (alterandola) dal fatto che dai bilanci risultassero circostanze non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a concludere il contratto, egli è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno (cfr., sul punto, già Cass., 2 giugno 1989, n. 2685), importando il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità in argomento un esame rigoroso del nesso causale (Cass., 5 agosto 2008, n. 21130), secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non".

In altre parole, ben può dunque il bilancio, se non veritiero, essere fonte di responsabilità sia verso i soci e sia verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai dati e dalle risultanze di esso, ove raffiguranti una falsa immagine della situazione economico-patrimoniale della società. Tuttavia, chi si duole della falsità di tali dati e risultanze è tenuto ad allegare, e poi a dimostrare, anche l'idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia: onde è tenuto a fornire la dimostrazione del nesso causale fra l'illecito amministrativo-contabile degli amministratori ed il danno patito in modo diretto ed in conseguenza dell'illecito commesso. Così, in ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l'affidamento del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la decisione del medesimo di porre essere una determinata attività negoziale, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno.



Peraltro, come è stato messo in evidenza dalla dottrina, per affermare la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, è pur sempre necessario che il socio o il terzo non fossero in grado, utilizzando la ordinaria diligenza, di conoscere le effettive condizioni patrimoniali ed economiche della società al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale o dell'acquisto delle azioni. Deve, infatti, ritenersi che, pur in presenza di bilanci che non rappresentino correttamente la effettiva situazione patrimoniale della società, sia esclusa una responsabilità risarcitoria degli amministratori ove la situazione patrimoniale effettiva fosse facilmente conoscibile *aliunde*. In tale caso, infatti, viene meno il necessario nesso di causalità tra la condotta colposa degli amministratori e il pregiudizio patito dal socio o dal terzo. Questi, dunque, non avranno accesso alla tutela risarcitoria qualora siano addivenuti alla conclusione del negozio di sottoscrizione o di acquisto delle azioni senza usare la diligenza minima necessaria.

5. Tanto chiarito in punto di diritto, in relazione al presupposto in esame, giova subito evidenziare che, alla luce dei principi ora esposti, l'esistenza del nesso eziologico non può essere ricavata, immediatamente e direttamente, dall'accertato inadempimento degli amministratori nel valutare la situazione economica e finanziaria della società. Deve, infatti, indagarsi circa l'idoneità di quell'inadempimento a modificare il comportamento dell'odierna attrice

Come già in precedenza osservato, parte attrice evidenzia come, alla data del 4 novembre 2011 allorquando l'assemblea dei soci della New Radiant deliberò la riduzione del capitale per perdite ed il contestuale aumento di esso, dai dati contabili della società emergesse una inversione di tendenza rispetto alla precedenti perdite (avendo la società registrato un utile di periodo) e come tale inversione di tendenza fosse confermata in più occasioni dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato, Sig. Vincenzo

Ritiene il Collegio che si tratti di circostanze insufficienti al fine di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta degli amministratori ed il comportamento della società.

Sotto un primo profilo, la presenza di un modestissimo utile registrato nella documentazione contabile della società - pari ad appena €. 8.208,00 al 30 settembre 2011 e ad €. 23.9020,25 al 31 ottobre 2011 - appare del tutto incongruente rispetto ad un investimento (complessivamente riguardato e, cioè, riferito all'acquisto delle partecipazioni



sociali ed alla integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale) di oltre tre milioni di euro. Giova evidenziare che, per come emergeva dalla stessa contabilità societaria, il bilancio relativo all'esercizio 2010 si era chiuso con una perdita di €. 404.048,50: tale perdita aveva, dunque, reso quanto meno opportuna se non necessaria (in quanto pur sempre facoltativa) importante operazione sul capitale sociale. Tale operazione ha a sua volta avuto ad oggetto l'assorbimento della perdita (mediante utilizzo della riserva straordinaria, della riserva legale e riduzione del capitale) ed il contestuale aumento del capitale per un importo di €. 1.200.000,00.

La gravità delle perdite - e, dunque, l'irrilevanza, ai fini che interessano, dell'utile di periodo - emerge con chiarezza anche dalla restante documentazione sociale acquisita agli atti. Nel verbale della riunione del collegio sindacale del 25 luglio 2011, si legge che "il bilancio di verifica al 25 luglio 2011 evidenzia una perdita di periodo di euro 1.122.626,63. Detto risultato non tiene conto della valorizzazione delle rimanenze finali alla data, che come evidenziato dai due elaborati presentati al collegio (...) ammontano complessivamente ad euro 951.518,42". Inoltre, veniva evidenziato come "nonostante il volume dei ricavi previsti rappresenti un'importante inversione di tendenza rispetto agli scorsi esercizi, attesa l'impegnativa struttura dei costi fissi societari, al momento, prendendo in esame la previsione sottoposta al collegio, non è dunque ipotizzabile il raggiungimento del pareggio di bilancio per la data di riferimento (31.10.2011)". Sulla base dell'analisi condotta, il collegio sindacale concludeva che, "vista la situazione economico patrimoniale alla data odierna ed in particolare vista la perdita di periodo che, pur essendo provvisoria, determina una diminuzione del patrimonio netto oltre i limiti consentiti dall'art. 2446 c.c.", "tale situazione impone l'assunzione dei provvedimenti di legge e cioè procedere senza ulteriori indugi a ricapitalizzare la società o attraverso apporto di denaro o attraverso la rinuncia dei finanziamenti soci effettuati". Peraltro, il medesimo collegio precisava che "quest'ultima soluzione non risolverebbe le necessità finanziarie più volte manifestate nel corso degli ultimi consigli di amministrazione dall'attuale management".

La società, dunque, non si trovava in una situazione di equilibrio finanziario. Né la circostanza che l'esistenza dell'utile di periodo rappresentasse una - decisa, secondo la ricostruzione di parte attrice - inversione di tendenza rispetto alle perdite accumulate nel passato deve essere sopravvalutata. Infatti, il maturare di detto utile, della cui modestissima



entità si è già detto, può essere dovuto a molteplici fattori che non influivano sulla situazione complessiva della società e sulla struttura finanziaria di essa. D'altra parte, la stessa parte attrice non allega che tale utile sia dovuto ad una specifica attività di risanamento o a quale specifica operazione gestoria posta in essere dagli amministratori *medio tempore*.

Appare, in definitiva, del tutto evidente che la presenza di un modesto utile di periodo non era idonea a determinare causalmente il comportamento negoziale di un soggetto imprenditoriale che deve definirsi professionale. Al più essa avrebbe giustificato l'avvio, da parte della di un approfondimento sulle condizioni economiche-finanziarie della società le cui partecipazioni erano oggetto dell'acquisto.

Quanto, poi, alla falsità (accertata) delle risultanze della contabilità ufficiale della New Radiant, merita di essere osservato come la fosse sempre stata presente nel consiglio di amministrazione di tale società dapprima per il tramite del consigliere Urbano Barbabella e poi per il tramite del consigliere Sadanand, con il primo che, successivamente alla sua cessazione dalla predetta carica, ha poi ricoperto quella di direttore tecnico di produzione e poi-anche di liquidatore e direttore generale della società.

Ora, anche a volere ammettere che tali consiglieri fossero privi di deleghe, essi, in virtù del disposto dell'art. 2381 quarto comma c.c. che vieta la delega di attribuzioni con riferimento alla formazione del bilancio, dovevano partecipare alla predisposizione del bilancio e, dunque, verificare le risultanze di esso. Inoltre, i medesimi non potevano non essere informati dei rilievi da ultimo formulati nel corso del mese di luglio 2011 dal collegio sindacale circa la esigenza di procedere alla ricapitalizzazione della società per effetto della negativa situazione economica, finanziaria, patrimoniale ed operativa della medesima. Va sul punto evidenziato, come correttamente rilevato dalla difesa del rag. Giuseppe successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, nel corso della assemblea della New Radiant del 19 luglio 2011, veniva deciso di procedere all'esame della situazione finanziaria della Società dopo aver preso visione della relazione di verifica del collegio sindacale. I consiglieri di designazione e, quindi, la stessa non potevano non essere informati dei rilievi, sopra richiamati, formulati nel corso del mese di luglio 2011 dal collegio sindacale circa la esigenza di procedere alla ricapitalizzazione della Società per effetto della negativa situazione economica, finanziaria, patrimoniale ed operativa della medesima.

D'altra parte, la non solo, tramite consiglieri di propria designazione, ha sempre partecipato attivamente ad ogni momento gestorio e decisionale della New Radiant, ma ha anche votato favorevolmente all'approvazione, in sede assembleare, dei singoli bilanci di esercizio senza mai formulare alcun rilievo o riserva in merito al loro contenuto.

Parte attrice richiama la dichiarazione, riportata nel libro dei verbali assembleari, svolta dall'amministratore delegato Vincenzo nel corso dell'assemblea dei soci dell'8 settembre 2011 e la previsione contabile (sulla quale si è soffermato anche il consulente tecnico) (docc. 15, 16 e 17) elaborata dal rag. evidenziando che esse erano univoche nella finalità di rassicurare i soci.

Si osserva, in primo luogo, che nella dichiarazione dell'amministratore Vincenzo si legge, tra l'altro, che "tale relazione [predisposta dal rag. mette invece in evidenza una situazione tutt'altro che negativa, in particolare è rilevabile un sostanziale miglioramento" e che «il collegio sindacale rileva una perdita maturata alla data del 25/7/2011 di circa € 350.000, una previsione di un significativo riassorbimento della perdita alla data del 31 ottobre e di un sostanziale pareggio per la data del 31/12/2011, il tutto, cito le parole del Collegio sindacale, grazie a un'importante inversione di tendenza rispetto agli scorsi esercizi".

Tuttavia, per come sopra osservato, tali rassicurazioni non possono considerarsi idonee a determinare, sotto il profilo causale, il comportamento negoziale di un soggetto professionale anche in ragione della circostanza che la disponeva dei mezzi necessari per verificare l'esattezza di quelle informazioni.

Quanto alla situazione patrimoniale elaborata dal rag. il Tribunale osserva come essa non costituisca una situazione contabile (consuntiva), ma rappresenti un documento di natura previsionale, redatto nel corso del mese di luglio 2011 sulla base di ipotesi di andamento dell'attività: come osservato dal consulente tecnico, ancorché presentata dall'amministratore delegato all'assemblea dei soci dell'8 settembre 2011, tale situazione non è idonea a determinare la "mancata emergenza delle perdite" con la conseguenza che su di essa la S.r.l. non poteva fare affidamento al fine di determinare il proprio comportamento. Infine, la situazione patrimoniale al 30 settembre 2011 non risulta approvata dal consiglio di amministrazione ed è priva di note di accompagno: essa è



stata semplicemente letta dal presidente nel corso dell'assemblea dei soci del 4 novembre 2011 e, dunque, sottoposta all'assemblea.

Ebbene, tali circostanze dovevano rendere edotta la della necessità di compiere ulteriori approfondimenti prima di procedere all'investimento.

Al contrario, la società attrice, pochissimi giorni dopo l'assemblea, acquistava le azioni di proprietà di e di Brahama senza procedere ad alcun approfondimento contabile; in pratica, senza eseguire alcuna due diligence.

D'altra parte, la circostanza stessa che, subito dopo le operazioni negoziali asseritamente indotte dall'attività degli amministratori e dei sindaci, la proceduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con il precipuo compito di rivalutare l'attività compiuta dal precedente organo amministrativo dimostra come la fosse consapevole che la situazione economica-finanziaria espressa nella contabilità societaria potesse non coincidere con la "situazione effettiva in cui la Società versava". Si legge, infatti, nell'atto di citazione che "con l'assemblea del 16 novembre 2011 l'organo amministrativo della NRT fu rinnovato, col voto (divenuto ormai determinante) della L'obiettivo del nuovo socio di maggioranza era quello di puntare su criteri di altissima qualificazione, assoluto prestigio e indipendenza, in chi sarebbe stato chiamato a procedere, in prima battuta, a una ricognizione della situazione effettiva in cui la società versava e, quindi, all'elaborazione di un piano industriale e strategico che consentisse quell'auspicato rilancio, per il quale la si era determinata ad investire, come si è visto, un ingente di procedere all'acquisto di quelle ammontare di denaro". Ancora, "la scelta della partecipazioni e (...) all'esercizio del diritto di opzione (...) si era fondata sul convincimento che le difficoltà che la NRT aveva incontrato e che l'avevano portata a subire la perdita (...) fossero dovute alla condotta, se non illecita o irregolare, quanto meno negligente, inefficace ed inefficiente dei vecchi amministratori e che, tuttavia, la società avesse in seno tutte le potenzialità necessarie per essere adeguatamente e proficuamente rilanciata; i conti presentati dagli amministratori, col parere favorevole del collegio sindacale, all'assemblea chiamata a deliberare la riduzione facoltativa del capitale per perdite e il suo contestuale aumento per €. 1.200.000,00 avevano rafforzato tale convincimento, anche perché avevano evidenziato come non solo la perdita non si fosse aggravata, ma fosse, anzi, registrabile un'inversione di tendenza, col ritorno a una capacità di produzione di un utile di periodo".



Ebbene, appare davvero irrazionale che una società che già dubitava della condotta "se non illecita o irregolare", quanto meno "negligente, inefficace ed inefficiente" dei vecchi amministratori e che aveva in animo di nominare nuovi amministratori al fine specifico di procedere ad "una ricognizione della situazione effettiva in cui la società versava" possa essersi determinata per compiere la scelta di investire circa tre milioni di euro in una società che comunque già presentava una significativa erosione del capitale sociale sulla base di talune, mere rassicurazioni svolte dagli amministratori così negligenti e di talune rappresentazioni contabili del tutto frammentarie ed incomplete. In altre parole, in un contesto del genere caratterizzato da una profonda sfiducia della S.r.l. nei confronti del management della New Radiant (sfiducia che avrebbe dovuto tradursi in un esame critico delle risultanze contabili predisposte da quel management) e da una situazione di perdite che avevano giustificato un impegnativo aumento di capitale - non può certamente affermarsi che la condotta negoziale di un soggetto professionale sia stata determinata dalla condotta degli amministratori e dei sindaci della New Radiant e da mere rassicurazioni da questi prestate in sede assembleare.

D'altra parte, la stessa parte attrice allega che le irregolarità contabili addebitate agli amministratori ed ai sindaci erano macroscopiche e, dunque, si deve ritenere, conoscibili, utilizzando l'ordinaria diligenza, dal socio S.r.l. Infatti, l'attrice, replicando alle deduzioni dei convenuti concernenti la circostanza che la società PKF (incaricata dal nuovo consiglio di amministrazione) abbia proceduto sulla New Radiant ad una verifica contabile durata solo tre giorni, ha evidenziato che "nulla dice il fatto che PKF abbia redatto la relazione in pochi giorni e che gli amministratori l'abbiano così rapidamente fatta propria. Lungi dal costruire una anomalia, la cosa è semplicemente conseguenza del fatto che le irregolarità (rectius, le falsità) contabili individuate erano così macroscopiche da balzare agli occhi immediatamente e incontrovertibilmente" (cfr., pag. 11 della memoria di replica di parte attrice).

Sotto un ulteriore profilo, poi, merita di essere osservato come la abbia omesso di inserire nell'operazione di acquisizione delle partecipazioni sociali detenute da e da Brahma quelle garanzie contrattuali inerenti alla veridicità dei dati contabili della società bersaglio (garanzie che, ad oggi, risultano socialmente tipiche in tali contratti del genere) in modo da porsi al riparo da eventuali sopravvenienze passive.



In definitiva, deve necessariamente concludersi che la S.r.l. sia addivenuta alla conclusione del negozio di sottoscrizione o di acquisto delle azioni senza usare la diligenza minima necessaria: ma tale circostanza preclude l'accesso dell'attrice alla tutela risarcitoria.

Segue il rigetto della domanda proposta dalla S.r.l.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa. Si precisa che parte attrice deve procedere alla refusione delle spese del giudizio anche nei confronti dei terzi chiamati atteso l'orientamento giurisprudenziale, del tutto condivisibile, secondo il quale le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (così, Cass., 21 marzo 2008, n. 7674; ma si veda, altresì, Cass., 9 aprile 2001, n. 5262).

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico di parte attrice.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) rigetta la domanda proposta dalla S.r.l.;
- II) condanna parte attrice alla refusione, in favore di ciascuna delle parti costituite, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €.
 27.852,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;



pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate con separato provvedimento.

Così deciso nelle camere di consiglio del Tribunale di Roma in data 9 gennaio 2017 ed in data 16 maggio 2017

11 Presidente

t Fra

co Ma

Il ■ le ice est.

(dott. u I o Romano)

P.IEIII7 1-È OIRDINAR DI Pria Dopositato in Canolippria b u FU 2017

Roma, İl

LFUNZIe i Anto !UN'ARI(
Dott.ssa armala Fuscr